

Partners

Avv. Massimiliano Mostardini

Dott. Comm. Eleonora Briolin

Avv. Simone Cadeddu

Avv. Edoardo Courir, LL.M.

Avv. Stefano Febbi

Avv. Giovanni Galimberti

Avv. Arturo Leone

Avv. Osvaldo Lombardi, LL.M

Avv. Raimondo Maggiore

Avv. Danilo Quattrocchi

Avv. Amedeo Rampolla

Avv. Caterina Rucci

Avv. Alberto Salvadè

Avv. Stefano Silvestri, LL.M.

Domicilio fiscale sede di Milan

C.F. 03891590964

P.IVA IT03891590964

HT S.r.l.

Via della Moscova n. 13

20121 – Milano

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

Milano, 14 maggio 2014

Oggetto: Report relativo alle limitazioni di carattere legale riguardanti (i) la commercializzazione del prodotto Remote Control System (di seguito "RemCoSy") in Paesi stranieri nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni alle esportazioni da parte dello Stato Italiano ovvero di organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché (ii) la commercializzazione dello stesso nei Paesi di cui all'Allegato II, i.e. Arabia Saudita, Azerbaigian, Bahrein, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Emirati Arabi, Ecuador, Etiopia, Giordania, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kazakistan, Kosovo, Macao, Malesia, Marocco, Messico, Mongolia, Nigeria, Pakistan, Panama, Russia, Singapore, Sudan, Sultanato dell'Oman, Thailandia, Uzbekistan, Venezuela e Vietnam (di seguito i "Paesi Allegati").

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'incarico conferitoci da HT S.r.l. (di seguito "HT") avente ad oggetto, tra l'altro, la redazione di un *Report*, da aggiornare semestralmente riguardante le limitazioni di carattere legale (di seguito le "**Limitazioni**") relative alla commercializzazione del proprio prodotto RemCoSy (i) in Paesi stranieri nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni alle esportazioni da parte dello Stato Italiano ovvero organismi internazionali di cui l'Italia è parte, i.e. Unione Europea, Organizzazione delle Nazioni Unite, NATO, OSCE (di seguito gli "**Organismi Internazionali**") (si veda Allegato I), nonché (ii) la commercializzazione dello stesso nei Paesi Allegati (si veda Allegato II). Il presente *Report* intende dar seguito al *Report* del 14 ottobre 2013, nonché al *Report* emesso

sino alla data odierna in relazione a specifiche richieste su singoli Paesi formulate da parte Vostra, vale a dire:

- il Report del 28 aprile 2014 riguardante il Kuwait.

*** * ***

INTRODUZIONE.

1. L'incarico conferito consiste nell'analisi della normativa vigente in Italia relativa alle Limitazioni e nell'aggiornamento su base semestrale del *Report*, anche, ove del caso, integrandolo con l'analisi relativa ad ulteriori e diversi Paesi rispetto ai Paesi Allegati che venissero richiesti da HT.

2. In aggiunta, l'Allegato I contiene le informazioni riguardanti i Paesi stranieri diversi dai Paesi Allegati nei confronti dei quali sono in vigore le Limitazioni decise dallo Stato Italiano e/o dagli Organismi Internazionali, volte a limitare i rapporti commerciali con gli stessi, mentre l'Allegato II si riferisce alla situazione relativa ai Paesi Allegati.

3. Tale *Report* trova fondamento esclusivo nella legge italiana esistente alla data di redazione dello stesso. Esso, pertanto, non contiene alcuna valutazione circa normative e sistemi giuridici di altri Paesi, e non implica alcuna valutazione di merito relativa alla fattispecie oggetto di analisi.

4. Il *Report* non contiene alcuna considerazione in merito:

- i) al diritto internazionale pubblico o ad altre norme emanate da o per mezzo di organizzazioni internazionali, che non siano le Limitazioni di cui in oggetto, e
 - ii) all'eventuale possibile interpretazione e applicazione da parte dell'autorità giudiziaria, o degli organismi pubblici competenti delle Limitazioni,
 - iii) all'applicazione di una normativa difforme rispetto alle Limitazioni considerate;
- b) ad investigazioni o verifiche circa l'esattezza dei fatti (ovvero disposizioni e/o norme differenti da quelle oggetto del *Report*) o la ragionevolezza di quanto stabilito da pareri o informazioni contenuti in altri documenti (differenti da tale *Report*) posti a fondamento del *Report*.

5. Il Report non si riferisce a, e non contiene indicazioni circa gli eventuali ulteriori adempimenti e/o limitazioni relativi all'esportazione del prodotto RemCoSy diversi dalle Limitazioni. A questo riguardo, HT assumerà in proprio l'incarico e l'onere di eseguire le opportune previste verifiche e porre in essere gli adempimenti tecnici e formali eventualmente necessari per l'esportazione del prodotto RemCoSy.

6. I documenti aventi ad oggetto le Limitazioni sono in lingua italiana e inglese. In caso di versione in duplice lingua, è stato analizzato il documento in lingua italiana.

7. Il Report è stato redatto alla data odierna. Sarà cura di HT richiedere, a propria discrezione e ulteriormente alla revisione semestrale prevista, l'aggiornamento del Report ovvero eventuali modifiche e/o introduzioni di disposizioni legislative italiane o decisioni degli Organismi Internazionali che possano modificare il contenuto del presente Report, anche a seguito di eventuali variazioni e/o modifiche tecniche del prodotto RemCoSy ovvero del mutarsi dello scenario e del contesto politico internazionale.

ASSUNZIONI

Il Report si fonda sulle seguenti Assunzioni:

- a) correttezza delle informazioni forniteci dall'A.D. David Vincenzetti e dal C.F.O. Giancarlo Russo (di seguito il "**Management**"), con particolare riferimento al prodotto RemCoSy e/o alle sue caratteristiche tecnico-costruttive, al suo utilizzo, ai clienti (anche potenziali) di HT, ai Paesi in cui essi operano, e/o tutte le ulteriori informazioni ritenute rilevanti ai fini della redazione del Report; e
- b) esattezza dei fatti e ragionevolezza delle opinioni o delle rappresentazioni forniteci dal Management in relazione al prodotto RemCoSy, ai clienti (anche potenziali) di HT ed ai Paesi in cui questi ultimi operano; e
- c) autorizzazione di HT a svolgere la propria attività sulla base della normativa vigente in Italia; e
- d) specificità del Report alle sole Limitazioni, con l'esclusione dei regimi giuridici applicabili nei confronti di tipologie e/o classi particolari di beni.
- e) nessuna variazione delle informazioni e dei dati forniteci ai sensi dei precedenti punti da a) a d).

ANALISI

L'analisi è stata effettuata partendo dalle situazioni esistenti alla data di emissione dei precedenti Report, di cui il presente rappresenta un aggiornamento. In relazione a ciò si conferma il contenuto di quanto attestato in ciascun dei precedenti Report menzionati sopra, che devono intendersi qui integralmente richiamati.

Con riferimento ai Paesi di cui all'Allegato I, si segnala quanto segue:

- nei confronti della Bielorussia: con la Decisione 2013/534/PESC del Consiglio del 30 ottobre 2013, si rinnovano le misure restrittive alla vendita, fornitura e trasferimento di armi e materiale connesso sino al 31 ottobre 2014;
- nei confronti della Birmania: con la Decisione 2014/214/PESC del Consiglio del 14 aprile 2014 si rinnovano le misure restrittive alla vendita, fornitura e trasferimento di armi e materiale connesso sino al 30 aprile 2015;
- nei confronti della Costa D'Avorio: con la Risoluzione ONU S/RES/2153 (2014) del 29 aprile 2014, si conferma l'embargo sino al 30 aprile 2015 e s'introduce una deroga con riferimento agli armamenti e al materiale connesso destinato unicamente al supporto dell'UNOCI e delle forze francesi di sicurezza presenti nel Paese a sostegno delle operazioni di pace delle Nazioni Unite;
- nei confronti della Repubblica Centrafricana:
 - con la Risoluzione ONU S/RES/2127 (2013) del 5 dicembre 2013, si impone per una durata iniziale di un anno un embargo di armi e di materiale connesso, fatto salvo per il materiale non letale destinato all'uso umanitario o protettivo, nonché per il materiale destinato al supporto delle missioni di MICOPAX, MISCA; BINUCA, UA-RTF e delle forze francesi dispiegate sul territorio della Repubblica Centrafricana;
 - con la Decisione 2013/798/PESC del Consiglio del 23 dicembre 2013, si introducono misure restrittive al trasferimento, vendita ed esportazione di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, fatto salvo per materiale non letale destinato all'uso umanitario o protettivo nonché (i) il materiale destinato unicamente al sostegno o all'uso da parte della Missione per il consolidamento della pace in Centrafrica (MICOPAX), della missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana (MISCA), dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica centrafricana (BINUCA) e la sua unità di sorveglianza, la task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF) e le forze francesi dispiegate nella CAR; (ii) armi leggere e materiale connesso destinati unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per difendere dal bracconaggio, traffico di avorio e armi ed altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR;



- con la Risoluzione ONU S/RES/2134 (2014) si riconferma e proroga l'embargo sulle armi stabilito dall'UNSCR 2127 (2013) per il periodo di un anno dalla sua adozione e si prevede che l'embargo sulle armi non si applichi alle forniture destinate unicamente al sostegno dell'operazione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) o all'uso da parte di questa.
- con la Decisione 2014/125/PESC del Consiglio del 10 marzo 2014 si modifica la Decisione 2013/798/PESC in linea con la Risoluzione UN S/RES/2134 (2014).
- nei confronti della Repubblica Democratica del Congo:
 - con la Risoluzione ONU S/RES/2136 (2014) del 30 gennaio 2014 si rinnovano le misure restrittive sino al 1 febbraio 2015 e si prevede un'ulteriore deroga all'embargo di armi con riferimento alla fornitura, vendita e/o trasferimento di armamenti e materiale connesso destinato esclusivamente al sostegno della task force regionale dell'Unione Africana o ad uso di quest'ultima;
 - con la Decisione 2014/147/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014 si modifica la Decisione 2010/788/PESC in linea con la Risoluzione ONU S/RES/2136 (2014);
- nei confronti della Repubblica di Guinea:
 - con la Decisione 2013/515/PESC del Consiglio del 22 ottobre 2013 si prorogano le misure restrittive alla vendita, fornitura e trasferimento di armi e materiale connesso sino al 27 ottobre 2014;
 - con la Decisione 2014/213/PESC del Consiglio del 14 aprile 2014 si revoca l'embargo di armi e di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna;
 - con il Regolamento (UE) n. 380/2014 del 14 aprile 2014 si revoca dell'embargo di attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini di repressione interna in linea con la Decisione 2014/213/PESC;
- nei confronti della Liberia: con la Risoluzione ONU S/Res/2128 (2013) del 10 dicembre 2013 si estendono per ulteriori 12 mesi le misure restrittive imposte con la Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003), così come successivamente modificata;
- nei confronti della Somalia:
 - con la Decisione 2013/659/PESC del Consiglio del 15 novembre 2013 s'introducono nuove deroghe all'embargo con riferimento alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo;¹

¹ introducono deroghe con riferimento alla vendita, fornitura o al trasferimento di (i) materiale destinato unicamente a sostenere il personale delle nazioni unite, l'UNSCOM,

- con Risoluzione ONU S/RES/2142 (2014) del 5 marzo 2014 si estende sino al 25 ottobre 2014 la deroga all'embargo di armi e materiale connesso per materiali destinati al supporto delle forze di sicurezza del governo federale somalo;
- nei confronti del Zimbabwe: con la Decisione 2014/98/PESC del Consiglio del 17 febbraio sono prorogate le misure restrittive sino al 20 febbraio 2015.

Per un'analisi più dettagliata di tutte le Limitazioni ad oggi vigenti si rimanda integralmente all'Allegato I.

Con riferimento ai Paesi di cui all'Allegato II, si segnala come, alla data del presente Report sussistano Limitazioni nei confronti del Libano e del Sudan, con la sola eccezione di materiali militari non letali o destinati a scopi umanitari, protettivi ovvero ad operazioni di sminamento, nonché restrizioni (su base non obbligatoria) alla fornitura di armi e materiale connessi nei confronti dell'Azerbaijan. Nei confronti del Pakistan, si segnala inoltre che gli Organismi Internazionali nella lotta al terrorismo e all'attività militare dei Talebani hanno emanato una serie di misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità associate a vario titolo alla rete di Al Qaeda, elencati alla Lista Consolidata periodicamente aggiornata dal Comitato del Consiglio di Sicurezza istituito a tal fine e che alcuni di tali soggetti risultano residenti in Pakistan.

In aggiunta, e senza che ciò possa comportare alcuna valutazione di carattere legale da parte nostra, si segnala che alcune organizzazioni non governative attive nella tutela dei diritti umani, i.e. Amnesty International e Human Rights Watch, denunciano la violazione e/o la mancata salvaguardia dei diritti umani in alcuni dei Paesi di cui all'Allegato II.

In particolare, oltre a quanto evidenziato nel Report del 14 ottobre 2013, si segnala:

- a) quanto all'Arabia Saudita, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano l'imposizione di gravi restrizioni alle libertà d'espressione, associazione e riunione da parte delle autorità nei confronti di persone che avevano criticato il governo e attivisti politici oltre a discriminazioni e violenze nei confronti delle donne e dei lavoratori migranti;
- b) quanto all'Azerbaijan, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano limitazioni delle libertà di espressione da parte del governo nei confronti dei diritti

SOM (inclusi partner strategici), l'EUTM, gli Stati membri o organizzazioni nazionali, regionali e sub-regionali che adottano misure per reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale, (ii) armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all'allegato II al governo federale della Somalia, (iii) autorizzati caso per caso dal Comitato delle sanzioni; (iii) armamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

- umani e giornalisti oltre ad intimidazioni, vessazioni e arresti;
- c) quanto al Bahreïn, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di un uso eccessivo della forza, torture e maltrattamenti da parte delle autorità e delle forze di polizia, spesso nei confronti di manifestanti politici. Si denunciano inoltre violazioni delle libertà di espressione, riunione ed associazione anche nei confronti di difensori di diritti umani e altri attivisti;
 - d) quanto al Brasile, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di episodi di violenza, uso eccessivo della forza e torture da parte delle autorità. I difensori dei diritti umani sono stati vittime di minacce e intimidazioni come diretta conseguenza del loro lavoro, uomini di colore hanno continuato a costituire una percentuale sproporzionatamente elevata tra le vittime di omicidio;
 - e) quanto alla Colombia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di episodi di violenza e abusi da parte delle forze militari in collusione con i paramilitari, che hanno continuato a rendersi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e di violazioni del diritto internazionale umanitario con uccisioni illegali, sfollamento forzato, tortura, rapimenti o sparizioni forzate e violenze sessuali;
 - f) quanto alla Corea del Sud, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano violazioni della libertà di associazioni e di espressione attraverso un utilizzo arbitrario della legge sulla sicurezza internazionale. Tali restrizioni si sono estese anche a Internet. Gli operatori dei mezzi d'informazione hanno intrapreso azioni sindacali per protestare contro il mancato rispetto da parte dello stato del diritto alla libertà d'espressione. I diritti dei lavoratori, e soprattutto dei lavoratori migranti, continuano a rimanere a rischio;
 - g) quanto all'Egitto, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il continuo uso eccessivo della forza da parte delle autorità e dell'esercito, oltre a torture e maltrattamenti nei confronti di manifestanti contro il governo dei militari. Persistono le discriminazioni nei confronti di minoranze religiose, giornalisti e attivisti;
 - h) quanto all'Ecuador, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di diversi episodi di violazioni delle libertà di associazione nei confronti di leader nativi, al centro di accuse infondate di terrorismo, sabotaggio, procedimenti penali, arresti arbitrari e rigide condizioni di cauzioni nel tentativo di dissuaderli dall'esprimere apertamente la loro opposizione alle leggi e alle politiche del governo e di libertà di espressione nei confronti della stampa indipendente;
 - i) nei confronti degli Emirati Arabi Uniti, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano crescenti

- restrizioni imposte ai diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione nei confronti di difensori dei diritti umani nonché discriminazioni e abusi nei confronti dei lavoratori migranti e delle donne;
- j) quanto all'Etiopia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano limitazioni alle attività dei mezzi d'informazione indipendenti, dei partiti politici d'opposizione e delle organizzazioni per i diritti umani. Persistono limitazioni alla libertà di associazione e di riunione soprattutto nei confronti di presunti oppositori del governo, oltre a detenzioni arbitrarie, maltrattamenti e torture nei centri di detenzione;
 - k) quanto alla Giordania, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano un uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza nei confronti dei manifestanti pacifici nonché rigide restrizioni alle libertà d'espressione, associazione e riunione e l'imposizione di nuove limitazioni ai mezzi di comunicazione oltre al persistere di torture e maltrattamenti ai danni dei detenuti;
 - l) quanto al Guatemala, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano preoccupazioni nei confronti della situazione di pubblica sicurezza in cui versa il paese a causa degli elevanti livelli di criminalità violenta dovuti all'attività di organizzazioni rivali di narcotrafficienti e bande di strada. Persistono inoltre attacchi nei confronti dei difensori dei diritti umani e discriminazioni nei confronti delle popolazioni native;
 - m) quanto all'Honduras, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di attacchi, minacce e uccisioni nei confronti di difensore dei diritti umani;
 - n) quanto all'Indonesia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano le continue violazioni dei diritti umani, tra cui torture e altri maltrattamenti, perpetrati dalle forze di sicurezza, oltre a discriminazioni nei confronti delle minoranze religiose e delle donne;
 - o) quanto al Kazakistan, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano un uso eccessivo della forza torture e maltrattamenti da parte delle forze di polizia, anche nei confronti di organi d'informazione indipendenti, attivisti politici e per la tutela dei diritti umani;
 - p) quanto al Kosovo, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di episodi di violazione dei diritti di espressione e riunione nei confronti di giornalisti e attivisti politici, torture e maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza e discriminazioni nei confronti delle minoranze;
 - q) quanto al Libano, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano continui episodi di torture e altri maltrattamenti nei confronti dei detenuti, oltre a discriminazioni nei confronti di rifugiati palestinesi e dei lavoratori migranti. Giornalisti e altri operatori del mondo




- dei mezzi d'informazione sono stati aggrediti e vessati dalle forze di sicurezza e da attori non statali;
- r) quanto alla Malesia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di violazioni delle libertà di associazione e di espressione dei media e di protestanti politici, nonché episodi di arresti e detenzioni arbitrari;
 - s) quanto al Marocco, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano restrizioni alla libertà di espressione nei confronti degli oppositori al governo e degli attivisti saharawi impegnati a favore dell'autodeterminazione del Sahara Occidentale; sono stati segnalati altresì diversi episodi di discriminazione e aggressioni verso donne, migranti, rifugiati e richiedenti asilo;
 - t) quanto al Messico, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di diffuse violazioni dei diritti umani, come detenzioni arbitrarie, torture, sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali, commesse dalle forze di sicurezza e di polizia. I cartelli del narcotraffico e altre bande criminali si sono resi responsabili della stragrande maggioranza di uccisioni e rapimenti, spesso in collusione con funzionari pubblici. Diversi giornalisti e attivisti dei diritti umani sono stati uccisi, aggrediti o minacciati. La violenza contro le donne è rimasta diffusa;
 - u) quanto alla Mongolia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano processi iniqui e non conformi agli standard internazionali a carico di personalità di alto profilo, compresi esponenti politici;
 - v) quanto alla Nigeria, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano maltrattamenti, torture e uccisioni illegali da parte delle forze di polizia nei confronti di sospetti criminali e detenuti oltre al persistere d'intimidazioni ed aggressioni nei confronti della stampa e attivisti per la tutela dei diritti umani;
 - w) quanto al Pakistan, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di persecuzioni e attacchi nei confronti delle minoranze religiose, con uccisioni mirate da parte di gruppi armati e leader religiosi, operatori umanitari, attivisti e giornalisti. Le forze di sicurezza hanno continuato ad agire nell'impunità e sono state accusate di diffuse violazioni dei diritti umani;
 - x) quanto al Panama, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il continuo uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza;
 - y) quanto alla Russia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di episodi di violazione dei diritti alla libertà d'espressione, riunione e associazione soprattutto nei confronti di difensori dei diritti umani e giornalisti. La discriminazione per motivi di razza, etnia, genere, religione o opinioni politiche ha continuato a essere diffusa;



- z) quanto a Singapore, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di limitazioni alla libertà di espressione e di associazione nei confronti dei dissidenti politici;
- aa) quanto al Sudan, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di violenze e maltrattamenti nei confronti degli oppositori al regime politico e giornalisti. Il governo ha inoltre gravemente limitato la libertà di espressione oltre a limitare gravemente la libertà di riunione. Continuano i conflitti armati nel Darfur e negli stati del Kordofan del Sud e del Nilo Blu;
- bb) quanto al Sultanato dell'Oman, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano episodi di limitazioni delle libertà di espressione nei confronti della stampa indipendente locale e degli attivisti per i diritti umani e blogger oltre a restrizioni della libertà di associazione;
- cc) quanto alla Thailandia, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di conflitti armati nei territori meridionali del Paese che hanno visto tra le vittime di attacchi violenti anche i civili, mentre le forze di sicurezza hanno goduto dell'impunità per le violazioni dei diritti umani commesse. Si registrano inoltre limitazioni alla libertà di espressione da parte del governo;
- dd) quanto all'Uzbekistan, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano violazioni della libertà d'espressione nei confronti di difensori dei diritti umani e giornalisti nonché discriminazioni, torture e di altri maltrattamenti nei confronti delle minoranze religiose;
- ee) quanto al Venezuela, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano il persistere di livelli criminalità violenta, specialmente il numero di crimini legati all'uso di armi da fuoco. La violenza nelle carceri è rimasta diffusa ed aggressioni fisiche nei confronti dei difensori di diritti umani, nel tentativo di delegittimarne il lavoro;
- ff) quanto al Vietnam, Amnesty International e Human Rights Watch denunciano un peggioramento della repressione nei confronti di persone critiche verso il governo e gli attivisti, con gravi limitazioni alla libertà di espressione, associazione e riunione. Si denunciano inoltre violazioni dei diritti umani anche nei confronti di membri di gruppi etnici e religiosi.

OSSERVAZIONI

Il Report costituisce una rappresentazione delle Limitazioni esistenti alla data dello stesso. Esso costituisce un mero strumento a favore di HT, dell'A.D. e del suo Consiglio di Amministrazione per valutare i rischi connessi all'esportazione di RemCoSy in Paesi stranieri.



A tal riguardo, si segnala che lo Stato Italiano e gli Organismi Internazionali possono disporre nuove misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni all'esportazione nei confronti di Paesi stranieri, differenti dalle Limitazioni, ovvero disporre modifiche alle Limitazioni esistenti. Al di là dell'aggiornamento su base semestrale, sarà cura di HT richiedere una periodica integrazione del presente *Report* ovvero dei Paesi Allegati.

*** * ***

Il presente *Report*, rilasciato esclusivamente a beneficio di HT, viene redatto e consegnato in unica copia originale al Consiglio di Amministrazione di HT. Resta inteso che esso non potrà essere divulgato o trasmesso o comunicato ad altri soggetti al di fuori di HT, del Management, del Consiglio di Amministrazione e dei soci di HT senza il nostro preventivo consenso scritto, da valutarsi caso per caso.

Eventuali soggetti terzi che dovessero entrare in possesso di una copia del presente *Report* non saranno autorizzati ad utilizzare lo stesso.

Il presente *Report* non potrà essere citato, e/o menzionato in alcun documento, ovvero consegnato e/o depositato presso qualsiasi ente pubblico o privato, agenzia governativa o altra autorità, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Qualsiasi questione relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o implementazione riguardante il contenuto del presente *Report* sarà regolata dalla legge italiana e, in caso di insorgenza di una controversia, sarà decisa da un giudice italiano, restando inteso che l'eventuale richiesta di accertamento di responsabilità in capo al nostro Studio sarà limitata all'importo pattuito per la retribuzione del presente incarico oggetto di separato accordo con HT e qui integralmente richiamato.

*** * ***

RingraziandoVi per la fiducia accordataci, restiamo a disposizione per quant'altro dovesse occorrere.

I migliori saluti

Studio Legale Bird & Bird

Allegato I

Informazioni riguardanti i Paesi stranieri diversi da quelli di cui all'Allegato II nei confronti dei quali sono in vigore le Limitazioni, così come definite nel Report.

Paesi	Provvedimento	Divieti
AFGHANISTAN	Decisione 2011/486/PESC	Embargo sul commercio di armi e materiale connesso.
ARMENIA	Risoluzione ONU n. 853/1993	Restrizioni su base non obbligatoria di forniture di armi e munizioni.
BIELORUSSIA	Decisione 2012/642/PESC Decisione 2013/534/PESC	Embargo sul commercio di armi e materiale connesso, valida sino al 31 ottobre 2013. Proroga delle misure restrittive sino al 30 ottobre 2014.
BIRMANIA/MYANMAR	Posizione comune 2006/318/PESC Posizione comune 2009/351/PESC Decisione 2010/232/PESC Regolamento (UE) n. 408/2010 Decisione 2011/239/PESC Decisione 2012/98/PESC Decisione 2012/225/PESC Decisione 2013/184/PESC Regolamento UE n. 401/2013 Decisione 2014/214/PESC	Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna. In linea con Posizione Comune 2006/318/PESC. Proroga delle sanzioni previste dalla Posizione comune 2009/351/PESC fino al 30 aprile 2011. In linea con Decisione 2010/232/PESC. Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2012. Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso e della proroga di tali misure restrittive sino al 30 aprile 2012. Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2013. Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2014. In linea con la Decisione 2013/184/PESC. Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2015.
CINA	Dichiarazione del Consiglio Europeo di Madrid del 27.6.1989	Embargo sul commercio dei materiali di armamento.
COSTA D'AVORIO	Risoluzione ONU S/Res/1572 (2004) Posizione comune 2004/852/PESC Regolamento (CE) n. 174/2005	Embargo sulle forniture di armamenti. Embargo sulle armi e connessi materiali, divieto di esportare attrezzature utilizzabili per repressione interna. Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna.

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Risoluzione ONU S/Res/ 1893 (2009)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1946 (2010)</p> <p>Decisione 2010/656/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1032/2010</p> <p>Decisione 2011/71/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011)</p> <p>Decisione 2011/412/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 668/2011</p> <p>Regolamento (UE) n. 617/2012</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2045 (2012)</p> <p>Decisione 2012/371/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2101 (2013)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2153 (2014)</p>	<p>Conferma dell'embargo sugli armamenti stabilito risoluzione ONU S/Res/1572/2004.</p> <p>Proroga fino al 30 aprile 2011 dell'embargo sulla fornitura di armamenti previsto con la risoluzione ONU 1572 (2004).</p> <p>Proroga delle misure restrittive in linea con la risoluzione ONU 1946/2010.</p> <p>Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna e deroga per materiale non letale e ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Proroga delle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2012 e previsione di due ulteriori deroghe al divieto di embargo</p> <p>Modifica alle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC, in linea con la Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011).</p> <p>Modifica al Regolamento CE n. 174/2005.</p> <p>Modifica al Regolamento CE n. 174/2005: embargo di materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2013.</p> <p>In linea con quanto previsto nella Risoluzione ONU S/Res/2045 (2012).</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2014.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2015. Si introducono deroghe all'embargo per il materiale destinato al sostegno dell'UNOCI e delle forze di sicurezza francesi presenti nel paese a sostegno delle operazioni dell'ONU.</p>
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	<p>Risoluzione ONU S/Res/2127 (2013)</p> <p>Decisione 2013/798/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2134 (2014)</p> <p>Decisione 2014/125/PESC</p>	<p>Embargo di armi e materiale connesso per un periodo iniziale di un anno, fatto salvo per il materiale non letale destinato all'uso umanitario o protettivo, nonché al materiale destinato al supporto delle missioni di MICOPAX, MISCA, BINUCA, UA_RTF e delle forze francesi dispiegate sul territorio dello Stato.</p> <p>In linea con la Risoluzione ONU S/Res/2127 (2013).</p> <p>Conferma e proroga dell'embargo di armi e materiale connesso. Si introducono deroghe all'embargo per il materiale destinato al sostegno dell'EUFOR RCA o all'uso da parte di questa.</p> <p>Modifica della Decisione 2013/798/PESC in linea con la Risoluzione ONU S/Res/2134 (2014).</p>
REPUBBLICA	<p>Risoluzione ONU S/Res/1807 (2008)</p>	<p>Embargo su forniture di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative.</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
DEMOCRATICA DEL CONGO	<p>Regolamento (CE) n. 889/2005</p> <p>Posizione comune 2008/369/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 666/2008</p> <p>Risoluzione ONU 1896/2009</p> <p>Posizione comune 2009/66/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1952 (2010)</p> <p>Decisione 2010/788/PESC</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2021 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2078 (2012)</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2136 (2014)</p> <p>Decisive 2014/147/PESC</p>	<p>Divieto di fornitura, trasferimento ed esportazione di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Divieto di fornitura, fabbricazione ed uso di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative.</p> <p>Conferma ed estensione validità del Regolamento (CE) n. 889/2005.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive previste con la Risoluzione ONU 1896/2009.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione Comune 2008/369/PESC.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive all'esportazione di armi previste dalla risoluzione ONU S/RES/1807 (2008) sino al 30 novembre 2011.</p> <p>Embargo di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo a persone o entità non governative che operano nel territorio della Repubblica Democratica del Congo.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive sino al 30 novembre 2012.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive sino al 1 febbraio 2014.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive sino al 1 febbraio 2015; deroga all'embargo di armi e materiale connesso destinato esclusivamente al sostegno della task force regionale dell'Unione Africana o ad uso di quest'ultima.</p> <p>In linea con la Risoluzione ONU s/Res/2136 (2014).</p>
COREA DEL NORD	<p>Risoluzione ONU n. 1718/2006</p> <p>Posizione comune 2006/795/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 329/2007</p> <p>Posizione comune 2009/573/PESC</p> <p>Decisione 2009/1002/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1283/2009</p> <p>Regolamento (UE) n. 567/2010</p> <p>Decisione 2010/800/PESC</p>	<p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiali connessi. Embargo su materiali e beni connessi con il settore nucleare.</p> <p>In linea con Risoluzione ONU n. 1718/2006.</p> <p>Attua le misure previste dalla posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Embargo sulle forniture di prodotti considerati a duplice uso e connessi. Embargo sul materiale connesso con il settore nucleare.</p> <p>In linea con la Posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Conferma embargo di armi e materiale connesso, compresi materiali e beni connessi con il settore nucleare e prodotti considerati a duplice uso.</p>



Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Risoluzione ONU S/Res/2087 (2013)</p> <p>Decisione 2013/88/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 296/2013</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2094 (2013)</p> <p>Decisione 2013/183/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 696/2013</p>	<p>Embargo su prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.</p> <p>Embargo su prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa conformemente a quanto previsto nella Risoluzione ONU n. 2087 (2013).</p> <p>Modifica il Regolamento (CE) n. 329/2007 in linea con la decisione 2013/88/PESC.</p> <p>Conferma l'embargo imposto dalle risoluzioni 1718 (2006) e 2087 (2013) e lo estende ai beni indicati sub allegato 3 alla risoluzione. (i.e. "nuclear items, missile items, chemical weapons items").</p> <p>Abroga e sostituisce la Decisione 2010/800/PESC; prevede misure restrittive alla vendita, fornitura e trasporto di materiale, attrezzature e tecnologie che potrebbero contribuire a programmi legati ad armi nucleari, missili balistici o altre armi di distruzione di massa ovvero a programmi legati ad attività militari, in linea con quanto previsto dalla Risoluzione ONU S/Res/2094 (2013).</p> <p>Aggiorna l'elenco di tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compresi i software, che costituiscono beni o tecnologie a duplice uso soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualunque persona, entità od organismo della Corea del Nord.</p>
ERITREA	<p>Risoluzione ONU S/RES/1907 (2009)</p> <p>Decisione 2010/127/PESC</p> <p>Decisione 2010/414/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 667/2010</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/2060 (2012)</p> <p>Regolamento (UE) n. 942/2012</p> <p>Decisione 2012/632/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/2111 (2013)</p>	<p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Divieto di forniture o vendite di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo.</p> <p>Addendum alla Decisione 2010/127/PESC.</p> <p>Conferma la Decisione 2010/127/PESC.</p> <p>Conferma l'embargo imposto con la risoluzione n. 1907/2009. Ad eccezione delle armi e materiale connesso non letale destinato a scopi umanitari o protettivi ovvero materiale ed equipaggiamento militare per le forze UN presenti nel Paese.</p> <p>Modifica il Regolamento (UE) n. 667/2012 in linea con la Risoluzione ONU n. 2060 (2013).</p> <p>Modifica la Decisione 2010/127/PESC 2012 in linea con la Risoluzione ONU n. 2060 (2013).</p> <p>Conferma l'embargo imposto con la Risoluzione ONU S/RES/1907 (2009).</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
REPUBBLICA DI GUINEA	<p>Regolamento (UE) n.1284/2009</p> <p>Posizione Comune 2009/788/PESC</p> <p>Decisione 2009/1003/PESC</p> <p>Decisione 2010/638/PESC</p> <p>Decisione 2011/706/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1295 (2011)</p> <p>Decisione 2012/665/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 49/2013</p> <p>Decisione 2013/515/PESC</p> <p>Decisione 2014/213/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 380/2014</p>	<p>Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna.</p> <p>Embargo di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo ad eccezione di materiale non letale per uso protettivo o umanitario.</p> <p>Conferma ed estensione delle misure restrittive concernenti armi e connessi materiali, nonché attrezzature utilizzabili per repressione interna di cui alla posizione comune 2009/788/PESC.</p> <p>Proroga dell'embargo sulle armi e materiale connesso sino al 27 ottobre 2011.</p> <p>Modifica e deroga alle misure restrittive imposte con la Decisione 2010/638/PESC riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di armi per scopi umanitari o protettivi ovvero di armi militari non letali; la decisione rimane in vigore sino al 27 ottobre 2012.</p> <p>Conferma le misure previste con la Decisione 2011/706/PESC.</p> <p>Modifica e deroga alle misure restrittive imposte con la Decisione 2010/638/PESC riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di armi per scopi umanitari o protettivi ovvero di armi militari non letali; la decisione rimane in vigore sino al 27 ottobre 2013.</p> <p>Modifica delle misure restrittive previste dal Regolamento (UE) n. 1284/2009 riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all'uso civile nel settore minerario e delle infrastrutture.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 27 ottobre 2014.</p> <p>Revoca dell'embargo di armi e materiale connesso che potrebbe essere utilizzato ai fini di repressione interna.</p> <p>Revoca dell'embargo di armi e materiale connesso che potrebbe essere utilizzato ai fini di repressione interna.</p>
IRAN	<p>Risoluzione ONU n. 1737/2006</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1747 (2007)</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1803 (2008)</p> <p>Posizione comune 2007/140/PESC</p> <p>Posizione comune 2007/246/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 423/2007 e</p>	<p>Embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare.</p> <p>Embargo di forniture di tutti i principali sistemi d'arma (come precisati in registro ONU).</p> <p>Divieto di fornitura, vendita e trasferimento di tutti i materiali e tecnologie nucleari.</p> <p>Recepisce ed estende le misure adottate dall'ONU con Risoluzione 1737.</p> <p>Introdotta le ulteriori restrizioni previste da Risoluzione S/RES/1747, tra cui embargo su forniture di armi.</p> <p>Embargo su tutte le forniture di materiali connesso con il settore nucleare.</p>



Paesi	Provvedimento	Divieti
	successive modifiche ² Posizione comune 2008/652/PESC Decisione 2010/413/PESC e successive modifiche ³ Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2010 Regolamento (UE) n. 961/2010 Regolamento UE n. 267/2012 e successive modifiche ⁴ Regolamento UE n. 1263/2012	Sulla scia della Risoluzione ONU S/RES/1803 estende il divieto di fornitura ad un'ulteriore categoria di materiali. Abroga posizione comune 2007/140/PESC e introduce ulteriori restrizioni all'embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare. Attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007. Abroga Regolamento (CE) n. 423/2007 e introduce ulteriori restrizioni all'embargo sulla fornitura di attrezzature per la repressione interna, beni a duplice uso o connessi con l'attività nucleare e/o missilistica. Abroga il regolamento UE n. 961/2010 ed impone misure restrittive all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009. Conferma l'embargo su beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009 ad eccezione dei beni e delle tecnologie indicate all'Allegato I parte A del Regolamento.
IRAQ	Posizione comune 2009/495/PESC Risoluzione ONU S/Res/1546 (2004) Posizione comune 2004/553/PESC	Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali. Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali. Deroga alle misure restrittive imposte, per armi o materiale connesso per scopi umanitari o protettivi.
LIBERIA	Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003) Risoluzione ONU S/Res/1731 (2006) Risoluzione ONU n. 1903/2009 Posizione comune 2008/109/PESC Decisione 2010/129/PESC	Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali. Deroga alle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003) per armi o materiale connesso per scopi umanitari o protettivi. Conferma dell'embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e materiale connesso. Conferma dell'embargo stabilito da Risoluzione S/Res/1521(2003). Conferma delle misure restrittive stabilite nella Posizione comune 2008/109/PESC.

² Ultima modifica: Regolamento (UE) n. 532/2010 della Commissione del 18 giugno 2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

³ Ultima modifica: Decisione 2014/21/PESC del Consiglio che sospende temporaneamente alcune misure restrittive relative a prodotti petrolchimici.

⁴ Ultima modifica: Regolamento UE n. 42/2014 del Consiglio che sospende temporaneamente alcune misure restrittive relative a prodotti petrolchimici.

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Regolamento (UE) n. 493/2010</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1961 (2010)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2025 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2079(2012)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2128 (2013)</p>	<p>In linea con risoluzione ONU n.1903(2009).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p>
LIBIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/1970 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1973 (2011)</p> <p>Decisione 2011/137/PESC</p> <p>Decisione di Esecuzione 2011/156/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 204/2011</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2040 (2012)</p> <p>Decisione 2011/625/PESC</p> <p>Regolamento UE n. 965/2011</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2095(2013)</p>	<p>Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.</p> <p>Dispone ulteriori misure per dare esecuzione alle disposizioni sull'embargo di armi e materiale connesso</p> <p>Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.</p> <p>Attua la Decisione 2011/137/PESC</p> <p>Embargo generalizzato su armi e materiale connesso in linea con la decisione 2011/137/PESC.</p> <p>Conferma dell'embargo di armi imposto con la Risoluzione ONU S/Res/1970(2011).</p> <p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale militare destinato alla sicurezza e al disarmo delle autorità libiche, nonché di armi leggere e di piccolo calibro ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite.</p> <p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale e alle attrezzature a fini militari e di sicurezza o per assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo del Paese.</p> <p>Deroga all'embargo di armi e materiale connesso: la vendita, fornitura e trasferimento di materiale non letale destinato ad usi umanitari o protettivi non richiede la preventiva autorizzazione del Comitato ai sensi della Risoluzione n. 1970 (2011).</p>
	Decisione 2013/182/PESC	Modifica della Decisione 2011/137/PESC in linea con la Risoluzione ONU S/Res/2095(2013).



Paesi	Provvedimento	Divieti
SIERRA LEONE	<p>Risoluzione ONU S/Res/1171 (1998)</p> <p>Posizione comune 1998/409/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1940 (2010)</p> <p>Decisione 2010/677/PESC</p>	<p>Embargo su forniture di armi e restrizioni su movimentazione di soggetti di forze non governative.</p> <p>Embargo su forniture di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la risoluzione ONU S/Res/1171 (1998) e pone termine con effetto immediato alle misure restrittive alla fornitura di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la posizione comune 1998/409/PESC e pone termine con effetto immediato all'embargo sull'esportazione di armi e materiale connesso.</p>
SIRIA	<p>Regolamento (UE) n. 36/2012</p> <p>Decisione 2012/739/PESC</p> <p>Decisione 2013/109/PESC</p> <p>Decisione 2013/255/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 697/2013</p>	<p>Embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Embargo su armi e materiale connesso sino al 1 marzo 2013.</p> <p>Conferma l'embargo di armi sino al 1 giugno 2013, con la sola eccezione del materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione riconosce come rappresentante legittimo del popolo siriano.</p> <p>Conferma l'embargo, salva autorizzazione da concedersi da parte di ciascun Stato membro, secondo una valutazione da espletarsi caso per caso, laddove i materiali, i prodotti e le attrezzature soggette all'embargo siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici ovvero altri scopi umanitari a vantaggio del personale dell'ONU, dell'Unione o dei suoi Stati membri.</p> <p>Modifica del Regolamento (UE) n. 36/2012 in linea con la Decisione 2013/255/PESC.</p>
SOMALIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/733 (1992)</p> <p>Regolamento (CE) n. 147/2003</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1356 (2001)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1844 (2008)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1916 (2010)</p> <p>Posizione comune 2002/960/PESC</p> <p>Posizione comune 2009/138/PESC</p> <p>Decisione 2010/126/PESC</p>	<p>Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti.</p> <p>Embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Conferma l'embargo generalizzato imposto dalle precedenti risoluzioni ONU.</p> <p>Rinnova le eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la Posizione comune 2002/960/PESC e costituisce un embargo totalitario sugli armamenti e materiale connesso.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2009/138/PESC.</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
	Posizione comune 2008/135/PESC	Conferma ed estensione validità Posizione 2005/792/CFSP.
	Posizione comune 2009/68/PESC	Proroga misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.
	Posizione comune 2010/121/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2011.
	Decisione 2011/101/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2012.
	Regolamento CE n.314/2004 ³	Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti e materiale connesso.
	Decisione 2012/97/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2013.
	Decisione 2013/89/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2014.
	Decisione 2014/98/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2015.



³ Ultima modifica: Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 10 giugno 2013.

Allegato II

Informazioni riguardanti i Paesi stranieri verso i quali HT ha richiesto di conoscere l'esistenza di Limitazioni, così come definite nel Report.

Paesi	Provvedimento	Divieti
ARABIA SAUDITA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
AZERBAIGIAN	Risoluzione UN n. 853/1993, Risoluzione UN n. 874/1993, Risoluzione UN n. 884/1993. Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 aprile 2012.	Impongono restrizioni su base non obbligatoria alla vendita e fornitura di armi e materiale connesso. Reca le raccomandazioni del Parlamento Europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio Europeo per l'azioni tra intraprendere relativamente ai negoziati per raggiungere un accordo di associazione tra UE e Azerbaigian: tra le raccomandazioni vi è l'invito ad interrompere le forniture di armi e munizioni, nel rispetto della richiesta dell'OCSE del 1992, sino alla firma di un accordo globale tra Armenia ed Azerbaigian.
BAHREIN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
BRASILE	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
COLOMBIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
COREA DEL SUD	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
EGITTO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione. ⁶	
EMIRATI ARABI UNITI	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
ECUADOR	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
ETIOPIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
GIORDANIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
GUATEMALA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
HONDURAS	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
INDONESIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
KAZAKISTAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
KOSOVO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
LIBANO	Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1701 del 11 agosto 2006 Posizione comune 2006/625/PESC del Consiglio	Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso. Impone un divieto, in conformità alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1701/2006, di vendere o fornire armamenti e materiale connesso e di prestare servizi correlati.

⁶ Nel corso della riunione straordinaria del Consiglio degli Affari Esteri dl 21 agosto 2013 i ministri degli affari esteri dell'UE hanno deciso che gli Stati membri sospendano per l'Egitto le licenze di esportazione di materiali utilizzati per la repressione interna e riesaminino le licenze di esportazione oggetto della Posizione comune UE 2008/944/PESC.

Paesi	Provvedimento	Divieti
MACAO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MALESIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MAROCCO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MESSICO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MONGOLIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
NIGERIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
PAKISTAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
PANAMA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
RUSSIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
SINGAPORE	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
SUDAN	<p>Risoluzione ONU S/Res/1556 (2004)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1591 (2005)</p> <p>Posizione comune 2005/411/PESC</p> <p>Regolamento CE n. 131/2004 e successive modifiche</p> <p>Decisione 2011/423/PESC</p> <p>Regolamento UE n. 1215/2011</p>	<p>Embargo parziale su fornitura di armi a forze non governative.</p> <p>Estensione dell'embargo (incluso il Governo del Sudan).</p> <p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Embargo sulle forniture di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo ed abroga la Posizione comune 2005/411/PESC.</p> <p>Divieto di concessione, vendita, fornitura, fabbricazione ed uso di armamenti e materiale connesso.</p>
SULTANATO DELL'OMAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
THAILANDIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
UZBEKISTAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
VENEZUELA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
VIETNAM	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	